

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3029

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA) (*)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999

Presentato il 16 luglio 2002

(*) Ministro in carica alla data (28 giugno 2002) della deliberazione del Consiglio dei ministri.

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, firmato a Roma, il 27 aprile 1999, il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di ventitrè articoli, un preambolo ed un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3, 4, 5, 8, 9 e 13 dettano la disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni, elencando i casi e le finalità.

L'articolo 6 stabilisce che le Amministrazioni doganali si forniscano su richiesta una assistenza per il recupero dei crediti doganali e detta la relativa disciplina.

L'articolo 7 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

Gli articoli 10 e 12 descrivono le procedure e le formalità che devono essere

rispettate dalle Amministrazioni doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 14 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente. Lo stesso articolo prevede inoltre la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.

L'articolo 15 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 16 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 17 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per

l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 20 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

Gli articoli 21, 22 e 23 disciplinano l'entrata in vigore e la denuncia dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni)

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia ed Israele, in materia di mutua assistenza per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

ARTICOLO 14.

Viene prevista la partecipazione di funzionari in Israele per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A tal fine, nell'ipotesi di invio annuo a Tel Aviv di due funzionari, con una permanenza di sei giorni in detta città, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 6 giorni) = euro 1.548

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 130 = euro 154, cui si aggiungono euro 46 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 154 viene ridotto di euro 51, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 149 + euro 45 quale quota media per contributi erariali, previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (euro 194 x 2 persone x 6 giorni) = euro 2.328

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Tel Aviv (euro 826 x 2 persone = euro 1.652 + euro 83 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 1.735

Totale onere (articolo 14) euro 5.611

ARTICOLO 11.

Si prevede il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni o di esperti, nonché l'indennità da corrispondere all'interprete o traduttore.

Nella ipotesi dell'invio annuo di due funzionari a Tel Aviv, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 3 giorni) = euro 774

diaria giornaliera:
(euro 194 x 2 persone 3 giorni) = euro 1.164

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Tel Aviv (euro 826 x 2 persone = euro 1.652 + euro 83 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 1.735

Spese di interpretariato

euro 207 al giorno x 2 interpreti x 3 giorni) = euro 1.242

Totale onere (articolo 11) euro 4.915

ARTICOLO 19.

Per l'esame dei programmi operativi viene prevista l'istituzione di una Commissione mista che si riunirà annualmente. Nell'ipotesi dell'invio a Tel Aviv di tre funzionari, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 x 3 persone x 4 giorni) = euro 1.548

diaria giornaliera (euro 194 x 3 persone x 4 giorni) = euro 2.328

biglietto aereo A/R Roma-Tel Aviv (euro 826 x 3 persone = euro 2.478 + euro 124 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.602

Totale onere (articolo 19) euro 6.478

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a decorrere dal 2002, ammonta a euro 17.004, in cifra tonda euro 17.005.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché all'utilizzo degli interpreti, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:

a) necessità dell'intervento normativo:

L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni — quali, ad esempio, l'articolo 14 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente o l'articolo 11 che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente — rendono ciò necessario.

b) analisi del quadro normativo:

In ogni caso, si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti:

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la consorella Israele.

I negoziati di tale atto sono stati condotti dall'Amministrazione con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze — elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'Organizzazione mondiale delle dogane — e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

b) obiettivi generali e specifici:

Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando la società da tale minaccia, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo, così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con la consorella Israele dei proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 17.005 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**AGREEMENT ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE
FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION
OF CUSTOMS OFFENCES**

BETWEEN

**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE
STATE OF ISRAEL**

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel, hereafter referred to as the Contracting Parties,

CONSIDERING that offences against Customs law are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests;

CONVINCED that action against customs offences can be made more effective by close co-operation between their Customs Administrations;

CONSIDERING the importance of accurate assessment of Customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures concerning the origin of goods, prohibition, restrictions and controls, the latter including also those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trade-marks;

CONSIDERING that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

HAVING REGARD TO the provisions of the single Convention on Narcotic Drugs of 1961 and of the Convention on Psychotropic Substances of 1971;

RECALLING the provisions of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988, including those listed in the annexes to the aforesaid Convention;

HAVING REGARD TO the relevant instruments of the Customs Co-operation Council, in particular the Recommendation on Mutual Administrative Assistance of 5 December 1953;

Have agreed as follows:

CHAPTER I

Definitions

Article 1

For the purpose of this Agreement :

a) "Customs laws" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:

- the importation, exportation, transit and storage of goods and the relevant means of payment;
- the collection, guarantee and rebate of duties and taxes concerning the importation and exportation of, as well as guarantees including for the transit of goods;
- prohibition measures, restrictions and controls;
- the fight against trafficking in illegal narcotic drugs and psychotropic substances;

b) "Customs Administrations", shall mean the Italian Customs Administration, including the Guardia di Finanza, for the Italian Republic and the Israeli Department of Customs and VAT for the State of Israel, all being competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a);

c) "Customs offence" shall mean any violation or attempted violation of customs laws;

d) "import and export duties and taxes" shall mean import and export duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;

e) "person" shall mean any natural or legal person;

f) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable individual;

g) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the Vienna Convention of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention;

h) "requesting Customs Administration" shall mean the Authority which submits a request for assistance;

i) "requested Customs Administration" shall mean the Authority which receives a request for assistance;

j) "information" shall mean, inter alia, reports, records and documents whether computerized or not, as well as certified copies thereof.

CHAPTER II
Scope of the Agreement

Article 2

1. The Contracting Parties shall, through their Customs Administrations, afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of Customs laws and for the prevention, investigation and repression of Customs offences.
2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and regulatory provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.
3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance in Customs matters between the Contracting Parties; the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of a request.
4. Mutual assistance shall not cover the arrest of persons or recovery procedures, on behalf of the other Contracting Party, of duties and taxes on importation and exportation or of pecuniary penalties or other charges.

CHAPTER III
Scope of assistance

Article 3

- The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with all information which may help to ensure proper application of Customs law and the prevention, investigation, and repression of Customs offences.
- Either Customs Administration shall, in making enquiries on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or at the request of another authority in that Contracting Party.
- Either Customs Administration shall arrange, upon request, in compliance with the regulations in force within its territory, the delivery or notice to the addressees of all decisions and documents issued by the Requesting Customs Administration with regard to the scope of application of this Agreement.

Article 4

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the Customs law and procedures, applicable in that Contracting Party and relevant to enquiries relating to a Customs offence.
2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:
 - (a) new Customs law enforcement techniques having proved their effectiveness;
 - (b) new trends, means or methods of committing Customs offences.

CHAPTER IV

Instances of assistance

Article 5

On request, the requested Customs Administration shall in particular provide the requesting Customs Administration with the following information:

- (a) whether goods which are imported into the Customs territory of the requesting Contracting Party have been lawfully exported from the Customs territory of the requested Contracting Party;
- (b) whether goods which are exported from the Customs territory of the requesting Contracting Party have been lawfully imported into the Customs territory of the requested Contracting Party and about the Customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

Article 6

In the context of the legal and regulatory provisions of the Contracting Parties, the Customs Administrations will exchange any information - upon request and after prior investigation if needed - enabling them to ensure the correct collection of import and export duties and taxes, especially that information that facilitates:

- a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
- b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

Article 7

On request, the requested Customs Administration shall provide information on and maintain special surveillance over:

- (a) specified individuals known to the requesting Customs Administration to have committed a Customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the Customs territory of the requested Contracting Party;
- (b) goods either in transport or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic toward the Customs territory of the requesting Contracting Party;
- (c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit Customs offences in the Customs territory of either Contracting Party;
- (d) premises suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit Customs offences in the Customs territory of either Contracting Party.

Article 8

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a Customs offence in the Customs territory of the other Contracting Party.
2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply such information on its own initiative.

Article 9

The requested Customs Administration shall assist the requesting Customs Administration with respect to the execution of provisional measures, including the seizing, freezing or forfeiture of property, in order that the latter may initiate the necessary proceedings for this purpose.

CHAPTER V
Information

Article 10

1. Original information shall only be requested in cases where certified or authenticated copies would be insufficient, and shall be returned as soon as possible; rights of the requested Customs Administration or of third parties relating thereto shall remain unaffected.
2. Any information to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by all relevant instructions for interpreting or utilizing it.

CHAPTER VI
Experts and witnesses

Article 11

Upon request of the Customs Administration of a Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, whenever possible, in compliance with the national laws of the requested Contracting Party, authorize its officials to testify as witnesses or experts in trials or administrative proceedings regarding Customs offences prosecuted in the territory of the other Contracting Party and to produce objects and information or certified copies of the latter, needed for the proceedings. The request for appearance shall state, in particular, the type of proceedings as well as the status in which the official is called to testify.

The Customs Administration of the Contracting Party, accepting the request, shall state precisely, if required, in the authorization issued, the limits within which its own agents may testify on the basis of the principles and in the context of this Agreement.

CHAPTER VII
Communication of requests

Article 12

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.
2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. Such requests shall be promptly confirmed in writing.
3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article, shall include the following details;

- (a) the administration making the request;
- (b) the assistance requested, the subject of the request and the legal and factual reasons thereof;
- (c) a brief description of the matter, the legal elements involved, and the nature of the proceeding;
- (d) the name and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.

A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be complied with, subject to the national, legal and regulatory provisions of the requested Contracting Party.

The information and intelligence referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be provided to the Customs Administration of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2 of Article 19 of this Agreement.

CHAPTER VIII Execution of requests

Article 13

If the requested Customs Administration does not have the information requested, it shall in accordance with its national legal and regulatory provisions, either:

- (a) initiate enquiries to obtain that information, including the examination and taking of statements from persons suspected of having committed Customs offences, and from witnesses and experts, and communicating without delay the results to the requesting Customs Administration; or
- (b) promptly transmit the request to the appropriate agency; or
- (c) indicate which relevant authorities are concerned

Article 14

1. On written request, officials specially designated by the requesting Customs Administration may, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a Customs offence:
 - (a) consult in the offices of the requested Customs Administration information, registers and other relevant data, provided by officials of the latter, and request to extract any information in respect of that Customs offence and obtain copies thereof;

- (b) be present at an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the Customs territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting Customs Administration.
2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the other Contracting Party in the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.
 3. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to Customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.
 4. Nothing in this Article shall be construed to authorize officials of the requesting Customs Administration, present in the territory of the requested Contracting Party, to participate actively in inquiries or to exercise any legal or investigative powers granted by the national laws of the latter to its Customs officials.

CHAPTER IX

Use of Information and Documents and Protection

Article 15

1. The information, communications and documents received in the context of the administrative assistance may be used in civil, criminal and administrative proceedings pursuant to conditions established by the respective internal laws, only for the purposes of the present Agreement, and as mentioned in the request, if a request is needed.
2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for by this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants express permission on condition that internal laws of the receiving Customs Administration do not prohibit such communications.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article are not applicable to information concerning offences relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to other authorities directly involved in the combating of illicit drug trafficking.
4. However, due to the obligations deriving to Italy as a member state of the European Union, the provisions referred to in the preceding paragraphs do not forbid that the Italian Customs Administration convey, when required, to the European Commission and/or to other Member States of the aforesaid Union, information and communications and documents received pursuant to this Agreement. The Italian Customs Administration shall give full and prompt notice thereof to the Israeli Customs Administration. The Italian Customs Administration in conveying such information shall require that the receiving authority use that information only for the purpose of the proper

application of Customs laws and for the prevention, investigation and repression of Customs offences.

5. The information, communications and documents that either Customs Administration receives from the other Customs Administration, within the framework of this Agreement, shall be treated as confidential and shall enjoy the same protection granted to such information communications and documents by the national laws of the Contracting Party in which they were received.

Article 16

When personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

CHAPTER X Exemptions

Article 17

1. In cases where assistance under this Agreement would infringe upon the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of the requested Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy, or would be inconsistent with its national legal and regulatory provisions, assistance may be refused.
2. If the requesting Customs Administration would be unable to comply if a similar request were made by the requested Customs Administration, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested Customs Administration.
3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such case the requested Customs Administration shall consult with the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.
4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

CHAPTER XICosts

Article 18

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses as well as costs of translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Customs Administrations of the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

CHAPTER XIIImplementation of the Agreement

Article 19

1. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the investigation or combating of Customs offences maintain personal and direct relations with each other.
2. The Customs Administrations may decide on detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.
3. An Italian-Israeli Joint Commission shall be established, made up of the Directors General of the Customs Administrations of the two Contracting Parties or their representatives, assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration in order to follow up the application of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.
4. Disputes for which no amicable solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

CHAPTER XIIIApplication

Article 20

1. As far as the Italian Republic is concerned, this Agreement shall apply to its territory.
2. As far as the State of Israel is concerned, this Agreement shall apply to its territory.

CHAPTER XIV
Entry into Force and Termination

Article 21

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal procedures for its entry into force have been fulfilled.

Article 22



This Agreement is concluded for unlimited duration, but either Contracting Party may terminate it at any time by notification through diplomatic channels. The termination shall take effect after the expiry of three months from the date of such notification. Ongoing proceedings at the time of termination shall nonetheless be completed in accordance with the provisions of this Agreement.

Article 23

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.

DONE AT Rome on the 27th day of April 1999 which corresponds to the 11th day of IYAR 5759, in duplicate in the Italian, Hebrew and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic



For the Government
of the State of Israel

ANNEX**BASIC PRINCIPLES OF DATA PROTECTION**

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
 - (a) obtained and processed fairly and lawfully;
 - (b) stored for specified and legitimate purposes and not used in ways incompatible with those purposes;
 - (c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
 - (d) accurate and, where necessary, kept up to date;
 - (e) preserved in form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purpose for which those data are stored.
2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.
3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.
4. Any person shall be enabled:
 - (a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;
 - (b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;
 - (c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;
 - (d) to have a remedy if a request for communication or, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to in paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.

- 5.1 No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in this principle.
- 5.2 Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:
- (a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;
 - (b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.
- 5.3 Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.
- 6 Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.
- 7 None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato d'Israele, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle misure relative all'origine delle merci e di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto delle disposizioni della Convenzione sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971.

Richiamando le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione;

Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per :

- a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:

- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei relativi mezzi di pagamento;
 - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione, oltre che alle garanzie relative al transito delle merci;
 - alle misure di divieto, restrizione e controllo;
 - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica Italiana, e il Dipartimento delle Dogane e dell'IVA per lo Stato d'Israele, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);
- c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- d) "dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
- e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
- f) "dati personali", ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile;
- g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione;
- h) "Amministrazione doganale richiedente", l'autorità che effettua una richiesta di assistenza;
- i) "Amministrazione doganale adita", l'autorità che riceve una richiesta di assistenza;
- j) "informazioni", inter alia, le relazioni, i dati e i documenti, siano essi su computer o su carta, e le copie autenticate degli stessi.

CAPITOLO II

Campo d'applicazione dell'Accordo

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.

2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene prestata da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
4. La mutua assistenza non si estende all'arresto delle persone né alle procedure di recupero, per conto dell'altra Parte Contraente, di dritti e tasse all'importazione e all'esportazione, né di sanzioni pecuniarie o di altre somme.

CAPITOLO III

Campo d'applicazione dell'assistenza

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Allorché un'Amministrazione doganale proceda ad una indagine per conto dell'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra autorità di quella Parte Contraente.
3. Su richiesta, ciascuna Amministrazione doganale avrà cura di predisporre, in conformità con le norme vigenti sul suo territorio, la consegna o la notifica ai destinatari di tutte le decisioni e i documenti rilasciati dall'Amministrazione doganale richiedente in relazione al campo d'applicazione del presente Accordo.

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
 - a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;

- b) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.

CAPITOLO IV **Casi di assistenza**

Articolo 5

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce alla Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su:

- a) la regolarità dell'esportazione, dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
- b) la regolarità dell'importazione, nel territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.

Articolo 6

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano - su domanda e, all'occorrenza, previa indagine - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:

- a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 7

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

- a) singole persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
- b) le merci trasportate o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
- c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni circa le transazioni ultimate o progettate che costituiscono o sembrano costituire una infrazione doganale sul territorio doganale dell'altra Parte Contraente.
2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, tali informazioni di propria iniziativa.

Articolo 9

L'Amministrazione doganale adita assiste l'Amministrazione doganale richiedente nell'applicazione di misure conservative, ivi compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni, ed avviare a tal fine i necessari procedimenti;

CAPITOLO V **Informazioni**

Articolo 10

1. Le informazioni in originale vengono richieste soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti e sono restituite non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano impregiudicati.
2. Tutte le informazioni da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnate da ogni indicazione utile a consentirne il relativo utilizzo ed interpretazione.

CAPITOLO VI **Esperti e testimoni**

Articolo 11

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, conformemente alla

legislazione nazionale dell'Amministrazione doganale adita, i propri agenti a deporre, in qualità di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altra Parte Contraente e a produrre oggetti e informazioni, o copie, autenticate delle stesse, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale tipo di procedimento ed in che qualità l'agente dovrà deporre.

L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri agenti dovranno mantenere la loro deposizione, sulla base dei principi e nell'ambito del presente Accordo.

CAPITOLO VII

Comunicazione delle richieste

Articolo 12

1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. In conformità al presente Accordo, le richieste d'assistenza sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermate per iscritto e senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
 - a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
 - b) l'assistenza richiesta, l'oggetto e i motivi di fatto e di diritto della richiesta;
 - c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento,
 - d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.

La richiesta di seguire una particolare procedura, formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purchè in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.

Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 19 del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.

CAPITOLO VIII

Esecuzione delle richieste

Articolo 13

Se l'Amministrazione doganale adita non detiene le informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali:

- a) avviare indagini al fine di procurarsi tali informazioni, ivi compresa la raccolta e l'esame delle dichiarazioni rese dalle persone sospettate di aver commesso infrazioni doganali e da testimoni ed esperti, e trasmettere tempestivamente i risultati all'Amministrazione doganale richiedente;
- b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorità competente; oppure
- c) indicare all'Amministrazione doganale le autorità competenti in materia.

Articolo 14

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
 - a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita informazioni, registri e altri dati pertinenti, forniti dai funzionari di detta Amministrazione, richiedere di estrarne ogni informazione relativa a quella infrazione doganale e di ottenerne copia;
 - b) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
4. Il presente Articolo non può essere interpretato in nessuna sua parte come autorizzazione ai funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente presenti sul territorio della Parte Contraente adita a partecipare attivamente alle indagini ovvero ad esercitare eventuali poteri legali e investigativi concessi dalla legge nazionale di quest'ultima ai propri funzionari doganali.

CAPITOLO IX**Utilizzazione delle informazioni e dei documenti e protezione****Articolo 15**

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e come specificato nella richiesta, ove necessaria.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 e 2 del presente Articolo non si applicano alle informazioni relative a infrazioni riguardanti sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali informazioni possono essere trasmesse ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illegale di stupefacenti.
4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni dei paragrafi precedenti non ostano, tuttavia, a che l'Amministrazione doganale italiana possa trasmettere, quando vi sia la necessità, alla Commissione Europea e o ad altri Stati membri dell'Unione stessa le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti, dandone completa ed immediata notizia all'Amministrazione doganale israeliana. Nel fornire tali informazioni, l'Amministrazione doganale italiana chiederà all'autorità ricevente che le informazioni vengano utilizzate unicamente allo scopo di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
5. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti che una Amministrazione doganale riceve dall'altra ai sensi del presente Accordo godono della stessa protezione accordata a tali documenti e informazioni dalla legge nazionale della Parte Contraente che li ha ricevuti.

Articolo 16

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO X**Eccezioni****Articolo 17**

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali vitali della Parte Contraente adita, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto e il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO XI**Costi****Articolo 18**

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originarie dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di dette spese.

CAPITOLO XII

Applicazione dell'Accordo

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Amministrazioni doganali possono fissare delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione di questo Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-israeliana composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'applicazione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XIII

Ambito territoriale

Articolo 20

1. Per la Repubblica italiana, il presente Accordo si applica al suo territorio.
2. Per lo Stato d'Israele, il presente Accordo si applica al suo territorio.

CAPITOLO XIV

Entrata in vigore e denuncia

Articolo 21

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 22


Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia avrà effetto allo scadere dei tre mesi dalla data della notifica stessa. Gli eventuali procedimenti in corso all'atto della denuncia verranno comunque completate in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 23

Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notificano l'un l'altra per iscritto che quest'esame è inutile.

FATTO A Roma il 27 aprile 1999, che corrisponde all'11 IYAR dell'anno 5759, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo dello
Stato d'Israele

ALLEGATO**PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI**

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:
 - a) ottenuti ed elaborati correttamente e legalmente;
 - b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
 - c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
 - d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
 - e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.

2. I dati personali che contengano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, così come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chiuchnessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata, salvo che la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.

3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati nelle schede informatiche siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi eccesso, modifica o diffusione non autorizzati.

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:
 - a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile di tale schedario.
 - b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano, e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
 - c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati in violazione delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato.
 - d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

- 5.1 Non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.

- 5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica, e che sia volta a:
- a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o a lottare contro violazioni penali;
 - b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.
- 5.3 La legge può prevedere di limitare i diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente Allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso allorquando vi sia infrazione alle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente Allegato.

€ 0,62

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0031650